

# Stop all'assegno Inps per gli invalidi con un "lavoretto"

I 287 euro mensili venivano erogati a chi aveva un basso reddito. Il governo: "È inaccettabile interverremo"

**ROMA** – Se lavori, niente assegno di invalidità. Lo dice l'Inps nel messaggio 3495 del 14 ottobre scorso. In altri termini, a partire da quella data l'Istituto di previdenza non erogherà più i 287,09 euro al mese per 13 mesi a chi ha una percentuale di invalidità tra 74 e 99% (dunque invalido non totale) e nel frattempo lavora. Dove per lavoro si intende lavoretto da 400 euro mensili al massimo. Una cifra che consente di stare nel tetto annuo di 4.931 euro, considerato sin qui compatibile con l'assegno di invalidità. Ora non più.

«Una decisione molto grave che colpisce i più fragili che hanno già pagato un prezzo alto in pandemia», dicono Ezio Cigna e Nina Daita, responsabili Cgil per le politiche della previdenza e della disabilità. «Le attività di queste persone sono attività terapeutiche o formative e con piccoli compensi, che difficilmente superano il tetto previsto. Togliere l'assegno di invalidità alle famiglie è un atto ingiusto». Anche la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guer-

ra (Leu) dice che «si tratta di una situazione inaccettabile per più di una ragione». Perché rischia di comportare «il confinamento nella solitudine dell'inattività, la condanna a una povertà solo in parte alleviata dall'indennità e la rinuncia a ogni tipo di indipendenza economica». Guerra propone di «intervenire immediatamente per correggere l'equivoco creato dalla norma del 1971 e ripristinare la compatibilità sino ad ora ammessa».

Il punto è proprio l'equivoco normativo che va avanti da cinquant'anni. Dalla legge 118 del 1971 che all'articolo 13 stabilisce quanto segue: l'assegno è dovuto solo in caso di soggetti invalidi «incollocati al lavoro», ovvero iscritti nelle liste speciali di collocamento, e «per il tempo in cui tale condizione sussiste». La legge 247 del 2007 cambia la norma e sostituisce «incollocati» con un più esplicito «che non svolgono attività lavorativa». Eppure da allora la convivenza tra lavoretto e assegno c'è sempre stata.

La stessa Inps con due messaggi datati 2008 – numero 3043 e numero 5783 – ammetteva che «l'esiguità del reddito impedisce di ritenere che vi sia attività lavorativa rilevante». Ovvero: se il lavoro non è stabile e non viene superata la soglia di reddito minimo personale, allora lavoretto e assegno possono convivere. Il 14 ottobre scorso invece ci ripensa. Qui Inps si fa forte di due sentenze della Cassazione: la numero 17388 del 2018 e la 18926 del 2019. In entrambi i casi il ricorrente è proprio l'Avvocatura dell'Inps contro sentenze di appello che davano ragione a invalidi privati dell'assegno perché anche lavoratori. La Cassazione dice che «il mancato svolgimento di attività lavorativa è un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale». Quindi l'Inps può togliere l'assegno, se lavori. A meno che arrivi una legge a mettere finalmente ordine.

– V.CO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I punti

### 1

#### La legge del 1971

L'articolo 13 della legge 118 del 1971 diceva che l'assegno va agli «incollocati», i disabili iscritti nelle liste speciali di collocamento, «per il tempo in cui tale condizione sussiste»

### 2

#### La legge del 2007

La legge 145 del 2007 sostituisce «incollocati» con «che non svolgono attività lavorativa». Ma nel 2008 Inps dice che i lavoretti non sono «attività lavorativa rilevante»

### 3

#### Il messaggio Inps

Il 14 ottobre scorso l'Inps fa retromarcia e cita due sentenze della Cassazione per stabilire che non erogherà più l'assegno di invalidità ai beneficiari che lavorano



Peso: 33%